

# Negli enti locali liste di idonei per riempire i vuoti in fretta

## Sistema flessibile

L'assunzione di personale si arricchisce di un nuovo strumento teso a rendere più moderno e dinamico il ricambio generazionale negli enti locali. L'idea trova attuazione nel decreto reclutamento, il quale prevede la creazione di elenchi di idonei, suddivisi per categoria e profilo professionale, selezionati in forma aggregata sulla base di una convenzione tra datori di lavoro. A prima vista potrebbe sembrare una novità di poco conto, ma, in realtà, si tratta di una piccola rivoluzione in quanto la formazione degli elenchi avviene anche in assenza di un preciso fabbisogno di personale e in assenza di una specifica programmazione; presupposti imprescindibili nel precedente quadro normativo. In pratica, dopo la formazione di questi elenchi, gli enti aderenti potranno attingere sulla base delle necessità assunzionali, sia a tempo indeterminato che determinato, chiedendo la disponibilità ai soli soggetti selezionati. Nel caso in cui risultassero più candidature, l'ente che deve assumere dovrà effettuare una ulteriore prova per la definizione di una graduatoria di merito tra i soggetti che hanno espresso la propria adesione. Ma non si tratterà di un nuovo concorso atteso che la procedura prevede una sola prova, scritta o orale.

La prova scritta potrà essere effettuata con strumenti informativi, e quindi anche con test a risposta multipla, mentre quella orale potrà avvenire anche in videoconferenza nel rispetto delle garanzie di pubblicità, identificazione del candidato, sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.

Il nuovo strumento di selezio-

ne del personale consente di ridurre sensibilmente il tempo che intercorre tra la rilevazione del fabbisogno di personale e la copertura del posto. La formazione ex ante dell'elenco consente di adempiere una tantum agli adempimenti burocratici tipici di un concorso pubblico: approvazione e pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale, raccolta e verifica delle domande, nomina della commissione ed effettuazione delle prove. L'unico adempimento da rispettare, oltre alla programmazione, dovrebbe essere la mobilità obbligatoria; alla quale aggiungere l'eventuale prova in caso di più idonei disponibili. Con una sola adesione, sembra che l'ente possa procedere direttamente con l'assunzione.

Il nuovo strumento a disposizione presenta un'ulteriore novità interessante in quanto la formazione dell'elenco di idonei non prevede la formazione di una graduatoria di merito e quindi risulta decisamente più smart rispetto alla gestione associata dei concorsi ovvero allo scorrimento delle graduatorie di altri enti.

Anche le modalità di gestione risultano decisamente più dinamiche rispetto agli strumenti più tradizionali. Gli enti aderenti potranno gestire le selezioni uniche direttamente ovvero esternalizzando il processo a società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e gli elenchi dovranno essere aggiornati almeno una volta all'anno senza la necessità di attendere l'esaurimento, come avviene con i concorsi vecchio stampo. Il soggetto idoneo potrà rimanere iscritto per un periodo massimo di tre anni.

Questa sorta di gestione associata, demandata anche all'esterno, potrebbe consentire di creare delle convenzioni tra molti enti, anche con estensioni territoriali importanti, garantendo una maggior efficacia nella copertura del proprio fabbisogno di personale ed una riduzione dei costi di gestione.

La norma prevede che per la copertura dei posti resisi disponibili a seguito di mobilità volontaria verso altre amministrazioni con l'utilizzo degli elenchi potrà avvenire anche in deroga alla richiesta di disponibilità da parte degli idonei, sia per i contratti a termine che per quelli a tempo indeterminato. La norma sembrerebbe riconoscere all'ente la facoltà di poter scegliere direttamente tra i componenti dell'elenco. Se questa interpretazione venisse confermata, verrebbe conferito a questo strumento una flessibilità inaspettata. Nel caso di assunzioni a termine dall'elenco per la sostituzione di mobilità, la spesa non inciderebbe sui limiti del lavoro flessibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 19%